



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

AVVISO

OGGETTO: Decreto ministeriale n. 37 del 29 febbraio 2024 relativo all'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2024/25 e 2025/26.

Avviso apertura funzioni per la presentazione telematica delle istanze di inserimento/aggiornamento sedi ai fini dell'inclusione nelle graduatorie d'istituto di prima fascia.

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 10 del Decreto ministeriale n. 37 del 29 febbraio 2024, si comunica che, nel periodo compreso **tra il 29 aprile 2024 (h. 12,00) e il 13 maggio 2024 (h. 23,59)**, saranno disponibili le funzioni telematiche per la presentazione delle istanze finalizzate alla partecipazione alla procedura per l'inclusione nelle graduatorie d'istituto di prima fascia del personale docente.

Tale procedura è riservata esclusivamente agli aspiranti iscritti nelle Graduatorie ad Esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 29 dicembre 2006, n. 296.

Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 8, attraverso il Portale Unico del reclutamento di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, raggiungibile all'indirizzo www.inpa.gov.it. Per accedere alla compilazione dell'istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE).

Inoltre, occorre essere abilitati al servizio "*Istanze on line*". Il servizio è eventualmente raggiungibile anche collegandosi all'indirizzo www.miur.gov.it, attraverso il percorso *Argomenti e Servizi > Reclutamento e servizio del personale scolastico > Graduatorie ad esaurimento*.

Gli aspiranti hanno facoltà di scegliere, ai fini dell'inclusione nella I fascia delle graduatorie di istituto, la stessa provincia o una provincia diversa rispetto a quella in cui figurano inclusi nelle graduatorie ad esaurimento. Per coloro che invece sono inclusi nelle graduatorie ad esaurimento di due province, la provincia di inclusione nelle graduatorie di istituto di I fascia deve coincidere con quella prescelta ai fini del conferimento delle supplenze.

Si ritiene inoltre utile precisare che la provincia di inclusione in I fascia di Istituto deve coincidere con quella prescelta ai fini dell'inclusione nelle Graduatorie provinciali per supplenza di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 6 maggio 1999, n. 124, e nelle correlate graduatorie di istituto di II e III fascia.

Si ricorda infine che l'aspirante a supplenza può presentare domanda indicando sino a venti istituzioni scolastiche della provincia prescelta, con il limite, per quanto riguarda la scuola dell'infanzia e primaria, di 10 istituzioni di cui, al massimo, 2 circoli didattici.

IL DIRETTORE GENERALE

Filippo Serra